

LA CORTESIA E IL DIRITTO

Per tutti arriva, prima o poi, il giorno in cui ci si accorge che, a salire su un tram e ad acquistare il biglietto dal fattorino, si stipula, niente meno, un contratto: un contratto di trasporto con l'azienda tranviaria. Ed è umano che, dopo questa prima rivelazione, la nostra attenzione si scuota e la nostra mente si ponga a classificare dal punto di vista giuridico tutto ciò che, di grande o di piccolo, ci accade nella vita. Si entra nel bar a sorbire una tazza di caffè? Ecco un magnifico esempio di compravendita (o piuttosto di appalto? o forse di vendita e di prestazione d'opera insieme, cioè un contratto misto?). Si imbuca una lettera nella cassetta postale? Contratto di trasporto, naturalmente (o contratto di spedizione?). Si incarica il fattorino di acquistare un pacchetto di sigarette dal vicino tabaccaio? Sembra evidente: è un mandato, o meglio una commissione (ma, a ben pensarci, non è l'esplicazione del rapporto di dipendenza istituito dal contratto di lavoro subordinato che vincola il fattorino al suo datore di lavoro?).

Sì, certamente, i campi di applicazione del diritto nella vita di ogni giorno sono svariatiissimi e le possibilità di dubbi e di discussioni, in sede di classificazione giuridica, sono molte di più. Ma non bisogna esagerare. Non tutto quello che si fa nella vita è giuridicamente rilevante. Né tutti gli impegni che assumiamo hanno, per nostra fortuna, valore «giuridico», con quel che segue: diffide, processi, ufficiali giudiziari e, in ultima analisi, carabinieri. L'ordinamento giuridico prende in considerazione (tanto per limitarci agli «impegni») solo quelli obblighi che siano assunti con seria consapevolezza della loro importanza e, vorrei aggiungere, attribuendo loro, sia pure alla lontana, un

qualche preciso valore economico: gli obblighi, cioè, in ordine ai quali si sia pienamente consapevoli che, in caso di inadempimento, seguirà o potrà seguire un risarcimento patrimoniale. Se questa «serietà» di intenti fa difetto, e se difetta inoltre anche la valutabilità economica dell'obbligo che si assume, il diritto non entra in azione. Tutto si svolge al di fuori di esso: sul piano delle convenienze sociali, delle credenze religiose o della cortesia. Ed è appunto del fenomeno della cortesia, nei suoi rapporti con il diritto, che vorrei più precisamente occuparmi.

Il caso più frequentemente discusso da giuristi e avvocati è stato quello del trasporto «amichevole», cioè del trasporto promesso su un proprio mezzo a un passante, a un amico, a un viandante con l'*autostop*, così, per bontà d'animo, per espansione di gentilezza, per manifestazione di cordialità e non altro. L'ipotesi, insomma, del «passaggio» acconsentito od offerto all'amico che fa la stessa strada, alla ragazza in vena di ammirare la luna dalle alture del Parco delle Rimembranze, ai compagni della gita a Sorrento, al *globe-trotter* (meglio, se una graziosa *globe-trotter*) che faccia cenno dal ciglio della strada. Tutto va bene se la macchina giunge regolarmente alla destinazione convenuta. Il passeggero o la passeggera non hanno che da ringraziare e da scendere. Ma se, invece, lungo la strada l'automobilista cambia idea, e vuole andare alla discoteca invece che a casa, a Cuma invece che a Sorrento, alla Villa comunale invece che al Parco delle Rimembranze? E se decide improvvisamente che il passeggero o la passeggera non si confanno ai suoi gusti, ai suoi orientamenti politici, alle sue esigenze di conversazione, dimodoché li invita, più o meno gentilmente, a scendere? E ancora, se lungo il tragitto capita un malaugurato incidente, di cui resta vittima l'ospite? Che avviene in tutti questi casi? Quali diritti competono al passeggero o alla passeggera per ottenere l'adempimento dell'impegno di trasporto, o il risarcimento dei danni subiti?

Dottrina e giurisprudenza sembrano ormai fermamente orientate nel senso di escludere, in queste ipotesi di trasporto amichevole, la sussistenza di un vero e proprio «contratto» di

trasporto, sia pure a titolo gratuito. Affinché un contratto di trasporto vero e proprio sussista (si dice) occorre che il vettore, anche se non ha interesse ad una specifica controprestazione, abbia tuttavia un interesse economicamente valutabile alla effettuazione del trasporto (si pensi, ad esempio, ad un istituto di istruzione privata che si impegni a raccogliere *gratis* gli scolari con un proprio autobus). D'altra parte (si aggiunge), ponendo anche che un interesse economicamente valutabile del vettore vi sia (ad esempio, i compagni di gita hanno promesso di partecipare alle spese di carburante, l'amico da portare a casa ha promesso in cambio una tazza di caffè, la ragazza in vena di ammirare la luna si è offerta, come s'usa, di ricamare il monogramma sul fazzoletto, e via seguitando), suvvia ragioniamo. Vi è in questi casi, almeno normalmente, una vera serietà di propositi e di previsioni relativamente a ciò che si promette ed a ciò che ci si fa promettere? Spesso, anche se non sempre, tutto quel che si dice e si promette in queste situazioni lo si dice e lo si promette esclusivamente sul piano della cortesia. Se si pensasse al codice civile ed alle altre leggi, forse non lo si direbbe. Come si fa a non tenerne conto? Come pretendere di applicare codici e leggi a questi rapporti, che sono nati in modo, a così dire, soffice e entro un'atmosfera tutta diversa da quella severa, arida e un po' noiosa dell'ordinamento giuridico?

Una prima conseguenza di questa impostazione del problema è che l'automobilista che abbia fatto salire sul proprio mezzo un viandante, promettendogli di portarlo a *X*, non è giuridicamente tenuto al mantenimento della sua promessa. Nulla gli impedisce, almeno dal punto di vista del diritto, di deviare o di fermarsi o di invitare il passeggero a proseguire a piedi. Maleducato, sí, ma giuridicamente in regola, l'automobilista (chiamiamolo il «vettore», cioè il trasportatore, e non se ne parli più).

Se poi, durante il trasporto di cortesia, accade l'incidente, del pari l'ospite non potrà lamentarsene con il vettore. O meglio, chiariamo. Non è che il vettore sia esente da ogni responsabilità verso l'ospite (o, in caso di incidente mortale,

verso i suoi eredi). Egli, il vettore, sarà esente da responsabilità «contrattuale», cioè da quella responsabilità che sarebbe derivata dalla inesecuzione di un «contratto» di trasporto: contratto, che avrebbe posto a carico del vettore l'obbligo giuridico di portare il passeggero incolume alla destinazione stabilita. Non potrebbe non essere così, visto che (come abbiamo precisato) nel trasporto di cortesia un vero contratto a sensi di legge non è ravvisabile. Tuttavia, sia ben chiaro che, in mancanza della responsabilità contrattuale, trova applicazione a carico del vettore di cortesia la responsabilità «extracontrattuale», di cui all'art. 2043 del codice civile («Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»). In altri termini, se al passeggero (o ai suoi eredi) riuscirà di provare che l'incidente avvenne per fatto intenzionale, o per negligenza, o per imprudenza, o per imperizia o per inosservanza di leggi regolamenti ed ordini da parte dell'automobilista, questi dovrà mettere mano alla tasca, così come la dovrebbe mettere in ogni caso di incidente provocato a danno di persone estranee, che si fossero trovate lungo la traiettoria della sua automobile.

La diversità tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale è, sul piano pratico, assai sensibile. A differenza del passeggero da contratto, l'ospite di un vettore di cortesia non potrà, per essere risarcito, limitarsi a provare il danno subito mentre era sul mezzo di trasporto (la giacca lacerata, la tibia fratturata eccetera). Egli dovrà provare, in più, che il danno sofferto è derivato proprio dal fatto doloso o colposo del vettore. Il che è per lui notevolmente più oneroso.

Tutto sommato, la ragazza in vena di ammirare la luna è meglio che si faccia portare in auto al Parco delle Rimembranze pagando preventivamente il prezzo della corsa. Meno gravoso in caso di incidente. Ecco quanto concluderebbe al mio posto un cauto e pensoso professore di giurisprudenza.